

Direzione: DIREZIONE

Area: RICOSTRUZIONE PRIVATA

DECRETO DIRIGENZIALE (con firma digitale)

N. A00886 del 24/04/2025

Proposta n. 910 del 22/04/2025

Oggetto:

Rigetto della richiesta di contributo per la realizzazione degli interventi su edifici con danni gravi ai sensi delle ordinanze del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione post sisma 2016 e ss. mm. e ii. presentata da DI MARIO LUCIANO relativa al fabbricato sito nel Comune di Rieti (RI), distinto in Catasto al foglio 78, mappale 154 - ID 9033

Proponente:

Estensore	LUZZI FRANCESCA	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	FIOCCO ROBERTO	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	R. FIOCCO	_____firma elettronica_____
Direttore	S. FERMANTE	_____firma digitale_____

**IL DIRETTORE DELL'UFFICIO SPECIALE
PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO**

Oggetto: Rigetto della richiesta di contributo per la realizzazione degli interventi su edifici con danni gravi ai sensi delle ordinanze del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione post sisma 2016 e ss. mm. e ii. presentata da DI MARIO LUCIANO relativa al fabbricato sito nel Comune di Rieti (RI), distinto in Catasto al foglio 78, mappale 154 - ID 9033

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6: “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e Disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”, e ss.mm.ii.;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1: “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza dell’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

VISTE le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, e del 20 gennaio 2017, con le quali sono stati ulteriormente estesi, in conseguenza dei nuovi ed eccezionali eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 26 e 30 ottobre 2016, e 18 gennaio 2017, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016;

VISTA la legge 30 dicembre 2024, n. 207 ed in particolare l’art. 1, comma 673, nel quale è stabilito che “Allo scopo di assicurare il proseguimento e l’accelerazione dei processi di ricostruzione a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, all’articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-octies è inserito il seguente: «4-octies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2025”, e l’art. 1, comma 653, che ha sostituito all’articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole “31 dicembre 2024” con “31 dicembre 2025”;

VISTO l’articolo 2 del decreto-legge n. 189 del 2016, recante la disciplina delle “Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari” nonché l’articolo 3 del medesimo decreto-legge, recante l’istituzione degli “Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016”;

VISTA la Convenzione per l’istituzione dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, ai sensi dell’art. 3, co. 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in legge 15 dicembre 2016 n. 229, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio e i Comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant’Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta, nonché l’Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 493 del 10 agosto 2023, con la quale il dott. Stefano Fermante è stato individuato per l’incarico di Direttore dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 ed è stato dato atto che alla nomina provvederà, nella sua qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, il Presidente della Regione con proprio decreto;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V00006 dell'11 agosto 2023, con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore dell'Ufficio speciale ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio al dott. Stefano Fermante;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V00007 del 01 settembre 2023, recante: "Delega al dott. Stefano Fermante, Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio delle funzioni e degli adempimenti di cui all'art. 4, comma 4, art. 12, comma 4, art. 16, commi 4, 5 e 6, art. 20 e art. 20 bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189";

PREMESSO CHE:

- l'articolo 2, comma 2 del decreto-legge n. 189/2016, come convertito, dispone che il Commissario straordinario provvede all'esercizio delle funzioni conferitegli anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme sull'ordinamento europeo;
- l'articolo 2, comma 5, lettera d) del citato decreto-legge n. 189/2016, come convertito, dispone che i Vice Commissari sono responsabili dei procedimenti relativi alla concessione dei contributi per gli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati, con le modalità previste dall'articolo 6;
- l'articolo 5, comma 3 del medesimo decreto-legge n. 189/2016, come convertito, dispone che i contributi di cui alle lettere a), b), c), d), e) e g) del comma 2 sono erogati, con le modalità del finanziamento agevolato, sulla base di stati di avanzamento lavori relativi all'esecuzione dei lavori, alle prestazioni di servizi e alle acquisizioni di beni necessari all'esecuzione degli interventi ammessi a contributo;
- l'articolo 12 del citato decreto-legge n. 189/2016, come convertito, dispone *"Il Vice Commissario o suo delegato definisce il procedimento con decreto di concessione del contributo nella misura accertata e ritenuta congrua, nei limiti delle risorse disponibili"*;
- con l'Ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017, e successive modifiche ed integrazioni, il Commissario straordinario, ha disciplinato l'iter procedimentale per il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili ad uso abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nonché le modalità di determinazione del contributo erogabile per la realizzazione degli interventi medesimi;
- con l'Ordinanza 9 maggio 2020, n. 100, e successive modifiche ed integrazioni, il Commissario straordinario ha inteso dare *"Attuazione della semplificazione ed accelerazione della ricostruzione privata, definizione dei limiti di importo e delle modalità procedurali per la presentazione delle domande di contributo, anche ai sensi dell'articolo 12-bis del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 229 del 2016"*, stabilendo altresì una procedura semplificata per lo smaltimento dell'arretrato;
- con l'art. 2 comma 1 dell'Ordinanza 31 dicembre 2021, n. 123 e ss.mm.ii. è stato disposto che *"Al fine di favorire il rientro dei cittadini nelle abitazioni danneggiate dagli eventi sismici, nonché di assicurare il rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, i proprietari o titolari di diritti reali degli edifici danneggiati che fruiscono, alla data di entrata della presente ordinanza, del Contributo di Autonomia Sistemazione (CAS), ovvero delle Strutture Abitative di Emergenze (SAE), o degli immobili concessi in comodato d'uso gratuito ai sensi del decreto-legge n. 8 del 2017, o dei moduli abitativi provvisori rurali (MAPRE), o degli immobili realizzati ai sensi delle OCDPC n. 510/2018, 553/2018, 538/2018, 581/2019, nonché degli immobili messi a disposizione dal Comune o da altri soggetti pubblici, devono presentare le domande di cui all'articolo 1 entro il 31 dicembre 2022. La mancata presentazione della domanda entro il predetto termine comporta la sospensione, ovvero la cessazione della relativa gratuità, delle suddette misure emergenziali destinate all'assistenza abitativa"*;
- con l'art. 2 comma 1-bis dell'Ordinanza 31 dicembre 2021, n. 123 (inserito dall'art. 6 c. 2 dell'Ordinanza n. 128/2022) è stato disposto che *"Per le finalità di cui al precedente comma, è ammessa la presentazione di una domanda semplificata di rilascio del contributo, nelle forme previste dall'ordinanza commissariale 100/2020, corredata dalla documentazione della corretta identificazione dell'edificio, del titolare, del professionista incaricato, della scheda di valutazione del danno, nonché dal progetto descrittivo dell'intervento di riparazione e ripristino dell'edificio. Entro il termine perentorio del 15 marzo, a pena di*

improcedibilità della domanda e dei conseguenti effetti decadenziali previsti dal comma 1, il professionista deve integrare e completare la domanda, ai sensi della vigente normativa”;

- con l’Ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022, è stato approvato il Testo unico della ricostruzione privata;
- all’art. 1 comma 1 dell’Ordinanza n. 135 del 16 febbraio 2023 è stato disposto che *“Nelle more del riordino della programmazione dei termini per la presentazione delle domande relative alle diverse tipologie di interventi, ai sensi dell’art.105 del Testo unico della ricostruzione privata, approvato con ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022, sono differiti al 31 maggio 2023 i seguenti termini previsti: [...] b) 15 marzo 2023 per l’integrazione e il completamento delle domande di contributo semplificate, relativamente alle disposizioni previste dall’art. 2, comma 1-bis, dell’ordinanza n. 123 del 31 dicembre 2021, come introdotto dall’art. 6 dell’ordinanza n. 128 del 13 ottobre 2022; c) 16 febbraio 2023 per le domande, complete della documentazione richiesta dalla vigente normativa, da presentare da parte dei proprietari o dei titolari di diritti reali degli edifici danneggiati che fruiscono del contributo di autonoma sistemazione (CAS), ovvero delle Strutture Abitative di Emergenze (SAE), o degli immobili concessi in comodato d’uso gratuito ai sensi del decreto-legge n. 8 del 2017, o dei moduli abitativi provvisori rurali (MAPRE), o degli immobili realizzati ai sensi delle OCDPC n. 510/2018, 553/2018, 538/2018, 581/2019, nonché degli immobili messi a disposizione dal Comune o da altri soggetti pubblici, relativamente alle disposizioni previste dall’art. 2, comma 1, dell’ordinanza n. 123 del 31 dicembre 2021, dall’art. 7, comma 1, secondo periodo dell’ordinanza n. 131 del 30 dicembre 2022 e dall’art. 1 del decreto del Commissario straordinario n. 44 del 1 febbraio 2023 [...]”;*
- all’art. 2 comma 1 dell’Ordinanza n. 142 del 30 maggio 2023 e ss.mm.ii. è stato disposto che *“Per l’integrazione e il completamento delle domande di contributo semplificate, relativamente alle disposizioni previste dall’art. 2, comma 1-bis, dell’ordinanza n. 123 del 31 dicembre 2021, come introdotto dall’art. 6 dell’ordinanza n. 128 del 13 ottobre 2022, il termine ultimo è fissato alla data del 30 giugno 2024, esclusi i casi di edifici – singoli, in aggregato edilizio, oggetto di intervento unitario o ricompresi in compendi immobiliari – inseriti in piani attuativi o in programmi straordinari di ricostruzione, per i quali è prevista l’approvazione di specifici cronoprogrammi per la ricostruzione in attuazione della disciplina stabilita dalle ordinanze commissariali speciali emanate ai sensi dell’art. 1, comma 2, dell’ordinanza n. 110/2020”;*
- all’art. 2 comma 1 dell’Ordinanza n. 169 del 9 febbraio 2024 è stato disposto che *“Per la presentazione delle domande relative ad edifici con danni gravi, complete della documentazione richiesta dalla vigente normativa, da presentare da parte dei proprietari o dei titolari di diritti reali degli edifici danneggiati che fruiscono del contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione 2 , dell’assistenza abitativa in SAE, MAPRE, in immobili concessi in comodato d’uso gratuito ai sensi del decreto-legge n. 8 del 2017, o immobili realizzati ai sensi delle OCDPC n. 510/2018, 553/2018, 538/2018, 581/2019, nonché in immobili messi a disposizione dal Comune o da altri soggetti pubblici, relativamente alle disposizioni previste dall’articolo 105 del Testo unico della ricostruzione privata e, da ultimo, dall’articolo 1, comma 1, lett. c), della ordinanza n. 135 del 16 febbraio 2023, altresì formalizzate in forma semplificata, il termine definitivo è fissato alla data del 30 giugno 2024, esclusi i casi di edifici – singoli, in aggregato edilizio, oggetto di intervento unitario o ricompresi in compendi immobiliari – inseriti in piani attuativi o in programmi straordinari di ricostruzione, per i quali è prevista l’approvazione di specifici cronoprogrammi per la ricostruzione in attuazione della disciplina stabilita dalle ordinanze commissariali speciali emanate ai sensi dell’art. 1, comma 2, dell’ordinanza n. 110/2020”;*

CONSIDERATO CHE:

- con istanza depositata su piattaforma informatica con n. 12-057059-0000029214-2022, acquisita al protocollo dell’Ufficio con n. 1341957 del 29/12/2022 è stata presentata dal professionista incaricato LAURETTI MASSIMO la richiesta di contributo per la realizzazione degli interventi su edifici con danni gravi per conto di DI MARIO LUCIANO, relativamente al fabbricato sito nel Comune di Rieti (RI), distinto in Catasto al foglio 78, mappale 154, a mezzo della piattaforma informatica operante sul sito istituzionale del Commissario straordinario;

e che questo Ufficio:

- con nota Prot. n. 69250 del 20/01/2023, ha richiesto documentazione integrativa ai sensi dell’art. 6 comma 2 dell’Ordinanza n. 128/2022;

- con nota Prot. n. 97204 del 27/01/2025, ha inviato al professionista incaricato e, per suo tramite, al richiedente il preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990, comunicando i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza - che si intendono qui integralmente richiamati - e concedendo l'ulteriore termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione per fornire osservazioni, eventualmente corredate da documentazione, atte a superarli;

PRESO ATTO:

- che il termine di cui all'art. 10-bis della legge n. 241/1990 è inutilmente spirato, senza che siano state presentate memorie e/o osservazioni eventualmente corredate da documentazione a supporto, atte a superare i motivi di diniego sopra richiamati;

DECRETA

per le motivazioni indicate in premessa, il rigetto della richiesta di contributo per la realizzazione degli interventi su edifici con danni gravi ID 9033, presentata dal professionista incaricato LAURETTI MASSIMO per conto di DI MARIO LUCIANO relativa al fabbricato sito nel Comune di Rieti (RI), distinto in Catasto al foglio 78, mappale 154.

Si dà atto che, all'art. 1 dell'Ordinanza n. 169 del 9 Febbraio 2024 e ss.mm.ii., è stato disposto che *“1.Salvo quanto previsto agli articoli 2 e 3 della presente ordinanza, per la presentazione delle domande di contributo in merito agli interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico degli edifici gravemente danneggiati o per la ricostruzione di quelli distrutti, il termine è fissato alla data del **31 dicembre 2025**, esclusi i casi di edifici – singoli, in aggregato edilizio, oggetto di intervento unitario o ricompresi in compendi immobiliari – inseriti in piani attuativi o in programmi straordinari di ricostruzione, per i quali è prevista l'approvazione di specifici cronoprogrammi per la ricostruzione in attuazione della disciplina stabilita dalle ordinanze commissariali speciali emanate ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 110/2020”*.

Il presente provvedimento è comunicato al Richiedente, al Professionista incaricato e al Comune territorialmente competente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale all'autorità giudiziaria ordinaria nei termini di prescrizione previsti dalla legge.

Il Direttore dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio
Stefano Fermante